

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1502)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PACINI, AVEZZANO COMES, MAZZEI, BARBERA, SAMMARTINO, GROSSI, SANTI, DAL FALCO, ALESSANDRINI, NOÈ, SPORA, SALERNO, LIMONI, LEGGIERI, ZACCARI, MERLONI, DAL CANTON Maria Pia, TIRIOLO, RUSSO Arcangelo, SICA, PECORARO, BERTOLA e ROSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1974

Mutamento della denominazione dell'aeroporto di Pisa San Giusto e destinazione della quota parte dei 20 miliardi di cui all'articolo 1, punto A), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, assegnata alla costruzione del nuovo aeroporto di Firenze, al potenziamento del collegamento ferroviario fra Firenze ed il citato aeroporto

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge deriva dalla necessità evidente ed accertata di evitare spese inutili superflue e dannose al bilancio dello Stato, impedendo la costruzione in Toscana di un secondo aeroporto, la cui edificazione non apporterebbe alcun vantaggio; ma contrasterebbe palesemente con i criteri di una retta programmazione del territorio e del sistema aeroportuale italiano.

Esiste infatti nella stessa regione Toscana, a pochi chilometri dal capoluogo regionale e collegato con una linea ferroviaria a doppio binario, un altro aeroporto, quello di Pisa San Giusto, idoneo totalmente ad assolvere le funzioni che si vorrebbe assegnare al nuovo aeroporto e in grado altresì per la funzionalità delle piste e delle attrezzature a svolgere una completa opera di ausilio

degli aeroporti del nord, nei difficili periodi invernali.

È noto, infatti, come l'aeroporto di Pisa San Giusto sia l'unico aeroporto italiano totalmente assente dai pericoli della nebbia e in condizioni quindi di assicurare il regolare svolgimento del traffico in ogni giorno dell'anno.

Inoltre l'aeroporto di Pisa San Giusto può assicurare lo svolgimento integrale del traffico aereo senza turbare affatto l'equilibrio ecologico, in quanto gli aerei supersonici provenienti dal mare non passano sopra alcun centro urbano e non determinano quindi rumori, la cui intensità in *decibel* è superiore alle norme. Tale condizione non si realizza invece nella zona destinata al nuovo aeroporto di Firenze in quanto deve essere previsto,

forzatamente, il sorvolo a bassa quota di centri urbani con i conseguenti pericoli ecologici sovraddetti oltre quelli insiti in eventuali deprecabili disgrazie.

A tali incongruenze vuole ovviare il presente disegno di legge, previsto in due articoli. Con il primo dei due, si muta il nome dell'aeroporto di Pisa San Giusto. Con l'articolo 2 viene prevista la destinazione della somma di lire 8 miliardi, assegnata dal decreto

del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile alla costruzione del nuovo aeroporto di Firenze nell'ambito dei 20 miliardi previsti dall'articolo 1 punto a) della legge 25 febbraio 1971, n. 111, per la costruzione di nuovi aeroporti, al potenziamento della linea ferroviaria Pisa-Firenze onde assicurare un collegamento continuo e funzionale tra il terminale del capoluogo toscano e l'aeroporto in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'aeroporto di Pisa San Giusto assume dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione di Firenze San Giusto.

Art. 2.

La somma di lire 8 miliardi, assegnata, nell'ambito dei 20 miliardi stanziati dall'articolo 1, punto a) della legge 25 febbraio 1971, n. 111, alla costruzione dell'aeroporto di Firenze, con provvedimento del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, viene destinata al potenziamento e al rinnovamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa onde assicurare un collegamento celere e costante tra il terminale di Firenze e l'aeroporto di « Firenze San Giusto » di cui all'articolo 1 della presente legge.